



ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO SVEVO

Via Svevo15, 34148 Trieste

Tel.040827220- mail:tsic81000l@istruzione.it –Pec: tsic81000l@pec.istruzione.it

C.F. 80017180326 – C.M.TSIC81000L

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 1

Norme di riferimento

La principale norma di riferimento per la valutazione nella scuola secondaria di primo grado è il D.Lgs. n. 62/2017.

La recente riforma sul voto di comportamento, Legge n.150/2024, introduce significative modifiche nella valutazione degli alunni, differenziando le norme a seconda dei vari gradi di istruzione: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

L'O. M. n. 3 del 9 gennaio 2026 ribadisce la finalità formativa ed educativa della valutazione.

Art. 2

Valutazione in itinere

Si precisa che:

- ✓ le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove di verifica scritte e orali mediante l'utilizzo del registro elettronico;
- ✓ in aggiunta ai consueti momenti di dialogo mensili e quadrimestrali verranno altresì inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi:
 - rendimento insufficiente in una o più discipline;
 - numero di assenze troppo elevato;
 - comportamento poco corretto;
 - nota disciplinare sul registro di classe;
- ✓ l'andamento scolastico non soddisfacente di uno studente viene tempestivamente comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara indicazione di possibili esiti negativi dell'anno scolastico.

Art. 3

Valutazione intermedia e finale

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in sede di scrutinio.

Uno dei diversi elementi da cui partire per la formulazione della proposta di voto è la media dei voti conseguiti dall'alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere.

Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche.

Tuttavia occorre precisare che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione altri elementi quali il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno.

Pertanto i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente, sulla base dei criteri riportati al paragrafo seguente.

Art. 4

Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi.

Essa viene effettuata sulla base degli indicatori e dei descrittori inseriti nel PTOF di Istituto e votati dagli OOCC competenti. I contenuti e le capacità indicate fanno riferimento al Curricolo di Istituto e alla programmazione didattica dei docenti del Consiglio di Classe.

Si rinvia alla tabella allegata al presente Protocollo.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 5

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento di Educazione Civica

In sede di scrutinio intermedio e finale, il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell'insegnamento dell'Educazione Civica, formulerà la proposta di voto, espressa in decimi ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del Consiglio di Classe, contitolari dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

Si rinvia alla tabella allegata per la valutazione intermedia e finale dell'insegnamento di Educazione civica

Art. 6

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione cattolica (IRC) e all'insegnamento dell'Attività Alternativa (AA)

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 62/2017, la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica e dell'Attività Alternativa è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti.

Si rinvia alla tabella allegata per la valutazione intermedia e finale relativa all'insegnamento della Religione cattolica (IRC) e all'insegnamento dell'Attività Alternativa (AA)

Art. 7

Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento

Il giudizio sintetico/voto viene espresso dall'intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del docente coordinatore. La valutazione farà riferimento, TOTALMENTE o PARZIALMENTE agli indicatori e ai descrittori della tabella allegata al presente Protocollo.

Art. 8

Modalità e criteri per l'ammissione alla classe successiva negli scrutini finali

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Sono stabilite, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (art. 5, commi 1, 2, 3 del D.Lgs n. 62 del 13/04/2017).

INDICAZIONI PER LO SCRUTINIO FINALE

1) Accertamento del numero di assenze ai fini dell'ammissione allo scrutinio

Se l'alunno ha una frequenza inferiore a 3/4 dell'anno scolastico, l'alunno NON viene ammesso allo scrutinio finale.

Il Consiglio di classe può decidere di ammettere ugualmente l'alunno allo scrutinio finale anche in presenza di numerose assenze, sulla base di motivate deroghe, deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione.

Le deroghe al suddetto limite per i casi congruamente documentati sono le seguenti:

- motivi di sanità (ricoveri ospedalieri, cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente, certificazioni mediche relative a patologie di una certa entità, malattie croniche certificate)
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza
- segnalazioni di servizi sociali o centri sanitari territoriali (centri di salute mentale o cura di disturbi dell'alimentazione e simili)
- provenienza da altri paesi in corso d'anno
- mancata frequenza dovuta alla disabilità

2) Attribuzione del voto di comportamento

Per gli alunni ai quali è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva, indipendentemente dalle valutazioni conseguite nelle singole discipline.

3) Esame delle proposte di voto relative alle singole discipline:

- L'alunno presenta in tutte le discipline una valutazione pari o superiore a 6/10; l'alunno viene ammesso alla classe successiva.
- L'alunno presenta fino a tre discipline con valutazioni inferiori a 6/10; l'alunno viene ammesso alla classe successiva
- L'alunno presenta più di tre discipline con valutazioni inferiori a 6/10; il Consiglio di Classe procede a valutare per l'ammissione o la non ammissione tenendo conto dei seguenti criteri:
 - reiterata non promozione dell'alunno
 - possibilità di recuperare le lacune accumulate nel periodo estivo e/o nel successivo anno scolastico contemporaneamente allo svolgimento dei nuovi programmi disciplinari
 - effettivo vantaggio per lo studente derivante dalla ripetizione dell'anno scolastico

In caso di votazioni non è ammessa l'astensione, pertanto tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

Si rinvia alle tabelle allegate

Art. 9

Modalità e criteri per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
In particolare gli artt. 6 e 7 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo

delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato (...) alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. (Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017)

- D.M. n. 741 del 03/10/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- L. 150/2024

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione (art 1 comma 1 e 2 del D.M. n. 741 del 03/10/2017).

INDICAZIONI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO

1) Accertamento dei requisiti di ammissione all'esame

Il Consiglio di Classe accerta preliminarmente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Le deroghe deliberate dal collegio dei docenti sono quelli di cui sopra
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato;
- Aver partecipato alle prove predisposte dall'INVALSI

2) Attribuzione del voto di comportamento

Per gli alunni ai quali è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione all'Esame di Stato, indipendentemente dalle valutazioni conseguite nelle singole discipline (art. 6 comma 2-bis del D. Lgs n. 62/2017, introdotto dall'art. 1 comma 1, lett. b della L. 150/2024).

In caso di votazione non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

Si rinvia alle Tabelle allegate.

Art. 10

Modalità e criteri di valutazione dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 741 del 03/10/2017, le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono stabiliti dalla Commissione d'esame.

Agli alunni e alle alunne che hanno superato l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, viene rilasciata la certificazione delle competenze raggiunte redatta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale (art. 9 del D.Lgs. 62/2017).

I voti in decimi presenti in pagella fanno riferimento alle valutazioni degli apprendimenti relativi alle singole discipline.

Invece la certificazione delle competenze *“descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati”* (art. 1, comma 3 del D.M. n. 742 del 03/10/2017).

Dal momento che i voti delle discipline e i livelli delle competenze sono assegnati dal Consiglio di Classe in base a criteri diversi, non sempre le due valutazioni coincidono.

Allo stesso modo, gli esiti delle prove INVALSI possono non coincidere con i voti e con i livelli delle competenze, dal momento che una singola prova può non riflettere quelli che sono i risultati di un percorso formativo articolato e complesso (è evidente che, se la certificazione delle competenze e gli esiti delle prove INVALSI dovessero riflettere in maniera speculare i voti disciplinari, sarebbero dei duplicati inutili).

Si allegano:

- Tabelle di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti disciplinari
- Tabella di valutazione intermedia e finale dell'insegnamento di Educazione Civica
- Tabella di valutazione intermedia e finale dell'insegnamento di Religione Cattolica (IRC) e insegnamento di Attività Alternativa
- Tabella di valutazione intermedia e finale del Comportamento